

# COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 3 del 12.03.2024

**OGGETTO: parere sulla proposta di Commissario Prefettizio con potere di Consiglio Comunale n. 5/2024**

**“ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2024 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO.”**

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Carinaro, dott. Francesco Puca, nominato per il triennio 2023- 2026 con delibera consiliare n. 9 del 37/03/2023, ha preso in esame la documentazione ricevuta il 12.03.2024 relativa alla proposta di delibera di Commissario Prefettizio n. 5/2024, avente ad oggetto *“Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquota anno 2024 con contestuale approvazione del nuovo regolamento”*, al fine di rendere il prescritto parere obbligatorio

## Premesso che

- Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, l'Organo di Revisione esprime il proprio parere in merito;
- il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” in particolare, il comma 3, dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), testualmente recita: “3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 22/12/2023, pubblicato in G.U. serie generale n.303 del 30.12.2023, stabilisce il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024,

## Viste

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.3.2007 con la quale è stato adottato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 19/06/2023 con la quale è stata determinata per l'annualità 2023 l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dello 0,40%;

**Preso atto**

- della proposta di Delibera di Commissario Prefettizio n. 5/2024 che, *considerate le esigenze finanziarie dell'Ente nell'ambito della manovra di bilancio 2024/2026*, intende modificare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF vigente fino al 2023, **determinandola** per l'anno 2024 **nella misura unica dello 0,80%**, senza applicazione di alcuna soglia di esenzione, contestualmente approvando il nuovo regolamento per l'applicazione della medesima Imposta;

**Visto**

- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

esprime

il proprio **parere favorevole** sulla proposta di Commissario Prefettizio, con funzioni di Consiglio Comunale n. 5/2024, avente ad oggetto **"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2024 CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO"**

12.03.2024

Il revisore Unico

Dott. Francesco Puca

